

LA CENSURA ECCLESIASTICA

Queste note sono state redatte da Giuseppe Valentini S.J. e da Angelo Macchi S.J., i quali si sono avvalsi della consulenza di Roberto Bortolotti S.J. (docente di diritto canonico all'Università Gregoriana) e di utili suggerimenti forniti da persone molto qualificate del campo cattolico, sia ecclesiastiche che laiche. Il contenuto dell'articolo è stato anche discusso e approvato dal corpo redazionale della rivista Letture.

PREMESSA

Di recente, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato delle norme che, praticamente, sopprimono l'istituto giuridico dell'Indice dei libri proibiti.

Tale decisione è venuta maturandosi non solo a seguito dei lavori conciliari, ma anche sotto l'influsso di approfonditi dibattiti, svoltisi nelle sedi competenti, in tempi precedenti alla convocazione del Concilio Vaticano II.

La soppressione dell'Indice ha reso attuale e particolarmente sentita una certa riconsiderazione di altri due istituti del diritto canonico relativi all'attività di coloro che, nella comunità ecclesiale, esercitano la professione di scrittori: la **licenza di pubblicare** e la **censura previa**.

Su questa rivista abbiamo già presentato il saggio di un gesuita americano (1), con l'intento di rendere nota la maniera con la quale il problema della censura preventiva viene discusso in quella importante componente della comunità cristiana che è la Chiesa statunitense. Il fatto che tale saggio fosse stato ripreso anche da riviste qualificate di lingua tedesca e francese è un'ulteriore prova che il tema non si limita più a suscitare interesse in ristretti e limitati gruppi, ma ha assunto una dimensione molto ampia. In una nota redazionale introduttiva avanzavamo, tuttavia, qualche riserva circa la completezza della trattazione e ci riservavamo di precisare successivamente il nostro punto di vista.

(1) Cfr. E. BIANCHI, *La censura nella Chiesa*, in *Aggiornamenti Sociali*, (gennaio) 1967, pp. 55 ss., rubr. 062.

A questo scopo, intendiamo ora in primo luogo descrivere la sostanza delle innovazioni introdotte dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo all'Indice dei libri proibiti; ed esaminare poi, con maggiore approfondimento, gli istituti della licenza e della censura previa alla luce sia delle perduranti esigenze di garantire la fedeltà degli scrittori cattolici alla dottrina della Chiesa, sia delle nuove istanze poste dallo spirito di fiducia e di libertà che il Concilio Vaticano II ha contribuito a vivificare nella comunità ecclesiale.

L'INDICE DEI LIBRI PROIBITI

Non è qui il caso di rifare la storia degli istituti giuridici mediante i quali l'autorità ecclesiastica si è riservata un controllo di merito sulla divulgazione delle idee attraverso la stampa. Basti accennare che il problema si impose in un'epoca caratterizzata da due importantissimi fatti: l'invenzione della stampa e la riforma protestante.

L'Indice dei libri proibiti intendeva svolgere una funzione di controllo « repressivo », mirante a dissuadere i fedeli, sotto pena di provvedimenti disciplinari, dal leggere libri già pubblicati che si rivelavano di contenuto contrario alla fede e ai buoni costumi. Pur passando attraverso successive riforme e aggiustamenti, l'Indice ha avuto una vita di ben quattro secoli. Ovviamente, sono intervenuti nel frattempo notevoli mutamenti di circostanze e di costume: per questo ci si è decisi a sopprimerlo.

In realtà, quando l'Indice fu introdotto, l'attività pubblicistica da sorvegliare era molto limitata, mentre il numero dei teologi disponibili per il lavoro di censura era, in proporzione, molto elevato. Oggi, però, il rapporto è rovesciato e la sproporzione tra il numero delle pubblicazioni e gli esperti capaci di esprimere un giudizio di merito è diventata incalcolabile. L'aumento della produzione libraria ha, d'altra parte, contribuito a far diminuire il potere di suggestione della stampa sui lettori e ha indubbiamente accresciuto il loro spirito critico e la dose di scetticismo con la quale si accostano alla lettura, anche se la massa di pubblicazioni discordanti può ingenerare confusione di idee.

Dividendo i lettori in due categorie approssimative (quella dei qualificati e quella dei non qualificati) si può notare che i primi non raramente reclamano, a giusto titolo, libertà nelle loro letture e nei loro studi. Ma anche i secondi, ormai, tendono a giudicarsi sufficientemente maturi per decidere con libertà la scelta delle proprie letture, e non c'è autorità proibente sopra la quale non passino sopra, fondandosi su una coscienza più o meno invincibilmente erronea.

In diversi casi, l'applicazione delle norme relative all'Indice risultava molto onerosa, se non praticamente impossibile. Innanzitutto per la difficoltà di conoscere il lungo elenco delle pubblicazioni vietate. Poi per la necessità di consultare rapidamente e tempestivamente, per motivi di studio, dei libri proibiti.

L'esperienza ha inoltre comprovato che la proibizione di un libro,

invece di dissuadere, stimola alla lettura del libro stesso, non tanto per disprezzo dell'autorità o per sottovalutazione del pericolo, quanto per un'irrefrenabile curiosità di costatare quali motivi abbiano determinato la proibizione.

Sono queste, a nostro parere, alcune delle principali ragioni per le quali la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, con una **notificazione** in data 14 giugno 1966 integrata da un successivo **decreto** in data 15 novembre 1966, ha posto fine alla disciplina dell'Indice dei libri proibiti.

Nella notificazione (2) si dichiara, in sostanza, che l'Indice, con le relative censure, non ha più vigore di legge ecclesiastica, ma mantiene solo il suo valore morale, ossia indicativo: d'ora innanzi esso sarà una guida per far conoscere in quali pubblicazioni è stato ravvisato un pericolo, e quindi per richiamare i lettori alle doverose norme di prudenza. Tuttavia chi legge, magari mancando di prudenza, oltre all'eventuale peccato di imprudenza, non commetterà più la colpa di disobbedienza alla legge ecclesiastica.

E' notevole che nella citata notificazione, esplicitamente anche se con la massima concisione di termini, mentre si ribadisce la necessità della cautela:

(2) Ecco il testo della « *Notificatio* » (cfr. A.A.S., 58 (1966), p. 445):

« *Post Litteras Apostolicas, a verbis incipientes "integrae servandae" Motu Proprio datas die VII mensis decembris anno 1965, non paucae pervenerunt ad S. Sedem percontationes de Indictis librorum prohibitorum conditione, quo Ecclesia ad integritatem fidei et morum, iuxta divinum mandatum, tuendam hucusque usa est.*

« *Ut memoratis petitionibus respondeatur, haec S. Congregatio pro Doctrina Fidei, facto verbo cum Beatissimo Patre, nuntiat Indicem suum vigorem morale servare, quatenus Christifidelium conscientiam docet, ut ab illis scriptis, ipso iure naturali exigente, caveant, quae fidem ac bonos mores in discrimen adducere possint; eundem tamen non amplius vim legis ecclesiasticae habere cum adiectis censuris.*

« *Quam ob rem Ecclesia fidelium maturae conscientiae confidit, praesertim auctorum et editorum catholicorum atque eorum qui iuvenibus instituendis operam navant. Firmissimam autem spem collocat in vigili sollicitudine et singulorum Ordinariorum et Conferentiarum Episcopali, quorum ius et officium est libros noxios tum inspiciendi tum praeveniendi atque si res tulerit, reprehendendi et improbandi.*

« *S. Congregatio pro Doctrina Fidei, ad mentem Litterarum Apostolicarum "Integrae servandae" ac Concilii Vaticani II decretorum, communicare sataget, si opus est, cum orbis catholici Ordinariis ut errores corrigendos humaniter invitati id facere noluerint, S. Sedes iure et officio suo utetur ad talia scripta etiam publice reprobanda, ut animarum bono ea qua par est firmitate consulat.*

« *Apte denique providebitur, ut Ecclesiae iudicium de editis operibus in Christifidelium notitiam perveniat.*

« *Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, d. XIV iunii, a. MCMLXVI.*

a) si fa affidamento sulla « matura coscienza » dei fedeli, specialmente degli autori ed editori cattolici, e degli educatori della gioventù;

b) si dichiara che, per un giudizio sulle opere edite, la S. Congregazione, « se è necessario », si terrà in contatto con gli Ordinari « per aiutarli a promuovere la sana dottrina contro quella insidiosa »;

c) essa ciò farà (o ciò gli Ordinari faranno) in collaborazione con gli Istituti scientifici e le Università;

d) non si parla più di proibizione, ma solo di « riprensione », di « disapprovazione », di « riprovazione »;

e) tale impegno è riconosciuto come diritto e dovere degli Ordinari e delle Conferenze Episcopali; dal canto suo, la S. Sede, in caso di divulgazione di dottrine contrarie ai principi della fede e della morale, dopo di avere cortesemente (« humaniter ») invitato gli autori a correggere i loro errori, se essi si rifiutino provvederà anche pubblicamente a « riprovare » gli scritti nei quali tali dottrine sono contenute;

f) si provvederà (in seguito) al modo di dare conveniente diffusione a tali giudizi della Chiesa.

Poteva rimanere il dubbio se l'abolizione della proibizione riguardasse solo gli scritti elencati nell'Indice, oppure anche quelli non elencati che « ipso iure » erano proibiti dal canone 1399; inoltre se valessero ancora le relative censure del canone 2318. Il successivo « decreto » della S. Congregazione in data 15 novembre 1966 (3) dichiarava cessato il vigore delle dette proibizioni e tolte le censure, nonchè assolti da esse quelli che già vi fossero incorsi.

(3) Ecco il testo del « *Decretum* » (cfr. A.A.S., 58, (1966), p. 1186):

« *Post editam "Notificationem" diei 14 iunii c. a. circa "Indicem" librorum prohibitorum, quaesitum fuit ab hac S. Congregatione pro Doctrina Fidei an in suo vigore permaneant can. 1399, quo quidam libri ipso iure prohibentur, et can. 2318, quo quaedam poenae feruntur in violatores legum de censura et prohibitione librorum.* »

« *Dubitis in plenario conventu fer. IV diei 12 Octobris 1966 propositis, E.mi Patres rebus Fidei tutandis praepositi respondendum decreverunt:* »

« 1) *Negative ad utrumque, quoad vim legis ecclesiasticae; iterum tamen inculcato valore legis moralis, quae omnino prohibet fidem ac bonos mores in discrimen adducere;* »

« 2) *eos vero, qui forte innodati fuerint censuris de quibus in can. 2318, ab iisdem absolutos habendos esse ipso facto abrogationis eiusdem canonis.* »

« *Et in Audientia E.mo Cardinali Pro-Praefecto S. Congregationis pro Doctrina Fidei die 14 eiusdem mensis et anni concessa, praefatum decretum S. Pontifex Paulus Papa VI benigne adprobare dignatus est et publici iuris fieri mandavit.* »

« *Datum Romae, ex aedibus S. Congregationis pro Doctrina Fidei, die 15 novembris 1966.* »

IL CONTROLLO PREVENTIVO

Accanto all'Indice dei libri proibiti (che, come abbiamo precisato, intendeva svolgere la funzione di controllo « repressivo ») la legge canonica prevedeva e continua a prevedere due istituti aventi come scopo il controllo « preventivo » sulla parola scritta: la **licenza** e la **censura previa**.

a) La **licenza** consiste in una facoltà concessa « ad personam auctoris », agli ecclesiastici (da parte dei rispettivi Ordinari) e ai religiosi (da parte dei loro superiori maggiori e degli Ordinari del luogo) perchè essi possano pubblicare qualsiasi scritto, di qualsiasi contenuto, e perchè possano scrivere in periodici profani (almeno abitualmente), o dirigerli (canone 1386, § 1). La facoltà di scrivere in periodici può essere generale o concessa di volta in volta; può essere conferita esplicitamente o implicitamente (per esempio, con la nomina di un ecclesiastico o religioso a membro della redazione di una rivista, ecc.).

Un particolare tipo di licenza è inoltre prescritto a tutti (in questo caso anche ai laici cattolici) per pubblicare alcunchè (almeno abitualmente) in riviste o giornali che di solito sono contrari alla religione cattolica e ai buoni costumi: occorre che l'Ordinario del luogo riconosca l'esistenza di motivi giusti e ragionevoli e li approvi.

b) La **censura previa** è un atto complesso, che ha come oggetto non la persona dell'autore, ma la pubblicazione di uno scritto in quanto tale, purchè tratti di materie specificamente descritte dal canone 1385. Le materie sono le seguenti: sacra scrittura, teologia, storia ecclesiastica, diritto canonico, teodicea, etica e altre materie simili di indole religiosa e morale; manuali di devozione, di preghiere, di dottrina e di istruzione religiosa, di ascetica, di mistica; e, più in generale, qualunque argomento nel quale ci sia qualche riferimento peculiare alla religione e alla morale (« scripta in quibus aliquid religionis ac morum honestatis peculiariter intersit »). Infine, tra le materie sottoposte a censura previa, sono previste le immagini sacre, sia che rechino delle preghiere o meno (can. 1385, § 1, n. 3).

Al dovere di sottoporre i loro scritti alla censura previa sono tenuti i cattolici non solo ecclesiastici e religiosi, ma anche laici, quando, e soltanto quando, trattino una delle suddette materie.

La censura previa, come accennavamo, è un atto complesso che, sostanzialmente, sfocia nella **concessione dell'« Imprimatur »**, vale a dire nella autorizzazione alla pubblicazione, rilasciata dall'Ordinario.

Prima di concedere l'autorizzazione per la pubblicazione, l'Ordinario, abitualmente, secondo le norme canoniche, non esamina personalmente gli scritti degli autori cattolici concernenti le materie sopra citate, ma **ne affida l'esame a competenti censori** i quali devono essere scelti tra quei membri del clero secolare e regolare che siano « aetate, eruditione, prudentia commendati » e che « in doctrinis probandis improbandisque medio tutoque itinere eant » (can. 1393, § 3); che siano, cioè, raccomandabili per età, per la conoscenza della dottrina e per la prudenza di giudizio, e che nell'approvare o nel disapprovare gli scritti seguano una via media e sicura.

Il parametro al quale i censori devono commisurare il loro giudizio di merito, non è il loro proprio modo di vedere, nè la loro personale opinione, bensì: « Ecclesiae dogmata et communem catholicorum doctrinam quae Conciliorum generalium decretis aut Sedis Apostolicae constitutionibus seu praescriptionibus atque probatorum doctorum consensu continentur » (can. 1393, § 2); ossia i **dogmi della Chiesa e la comune dottrina cattolica** (quella, cioè, che emerge dai decreti dei Concili, dalle costituzioni e prescrizioni della Sede Apostolica, e dal consenso dei dottori approvati).

Qualche pratica difficoltà, nell'applicazione di tale parametro, può sorgere a proposito del « consenso dei dottori approvati », nella misura in cui possa essere questo l'unico criterio assunto dal censore per giudicare se una dottrina sia da ritenersi comune o meno nella Chiesa. Ciò soprattutto nell'ipotesi in cui il consenso non sia unanime. Per esempio, nel campo della teologia morale, bastano tre o quattro autori di rilievo i quali sostengono una opinione diversa da quella condivisa da tutti gli altri studiosi, per far sì che tale opinione possa essere fatta propria da chiunque, sulla base del probabilismo. Crediamo, quindi, che se non si vuol estendere la dottrina ufficiale della Chiesa anche a un enorme corpus di sentenze non aventi il suffragio dell'Autorità, ma solo della cultura ecclesiastica corrente, il « consenso dei dottori » si dovrebbe invocare solo a certificare se una data dottrina sia o no accettata nella Chiesa.

Il parere dei censori può essere favorevole o sfavorevole. Nel primo caso, il parere assume il significato di un giudizio di non difformità dello scritto dalla dottrina della Chiesa (questo giudizio tecnicamente viene chiamato « *Nihil obstat* »); a seguito di esso, l'Ordinario, a quanto sembra, **deve concedere** normalmente il consenso per la pubblicazione (questo consenso è tecnicamente chiamato « *Imprimatur* »).

L'opinione secondo cui l'Ordinario, in presenza del parere favorevole del censore, **debba concedere** l'« *Imprimatur* », si fonda sul dettato del canone 1393, § 4, a norma del quale, se il parere del censore è favorevole, « *Ordinarius potestatem edendi faciat* » (l'Ordinario dia la facoltà di pubblicare), e non si prevede, invece, l'ipotesi che, in tal caso, l'Ordinario possa negare l'« *Imprimatur* ».

Se il giudizio del censore è sfavorevole, non è stabilito giuridicamente se non che l'autore ha il diritto di conoscere le ragioni per le quali l'Ordinario rifiuta la concessione dell'« Imprimatur », salvo grave motivo in contrario (« Si vero licentia deneganda videatur, roganti auctori, nisi gravis causa aliud exigat, rationes indicentur ») (can. 1394, § 2).

Può anche avvenire che il parere del censore sia condizionalmente favorevole: quando, cioè, egli ritiene che si debbano apportare delle correzioni al testo sottoposto. In questo caso, se l'autore accetta di apportare le correzioni richieste, l'Ordinario concederà l'« Imprimatur ».

L'effetto giuridico dell'« Imprimatur » è solo quello di rendere lecita la diffusione degli scritti che, a norma di legge, non potrebbero venire diffusi senza essere muniti di « Imprimatur », e l'editore ha diritto di pubblicarli. Occorre, tuttavia, precisare che uno scritto munito di « Imprimatur » può, per ragioni assolute oppure per motivi relativi a certe categorie di lettori, rivelarsi pericoloso. In questo caso, rimane nei lettori l'obbligo morale di valutare il rischio che si assumono qualora lo leggessero.

L'atto col quale l'Ordinario concede l'« Imprimatur », almeno nella misura in cui si adegua alle norme del diritto canonico, non pare si fondi sul « munus docendi » dell'episcopato, ma sul « munus pascendi » o, più precisamente, sul « munus regendi ». E' pertanto da ritenersi un atto di giurisdizione nel quale non è implicata, almeno direttamente, la funzione dottrinale del Vescovo, ma soltanto quella di governo. Più affine a un'azione dottrinale è la funzione dei censori, i quali, nell'esercizio del loro compito, dovranno giudicare gli scritti in rapporto agli insegnamenti del magistero sulla fede e i costumi e alle direttive disciplinari promulgate dalla gerarchia ecclesiastica. Perciò nella formula dell'« Imprimatur » compaiono i nomi dei censori che hanno dato il parere favorevole, il nome dell'Ordinario del luogo, che ha dato l'assenso giuridico di autorità, distinguendo bene le attribuzioni e lasciando la responsabilità di merito del parere espresso sull'opera alla competenza e alla coscienza del censore.

L'« Imprimatur » può essere dato o dall'Ordinario del luogo dove risiede l'autore, o da quello del luogo nel quale lo scritto viene pubblicato, o da quello del luogo nel quale l'opera viene stampata. Tuttavia, se uno di questi ha negato l'« Imprimatur », non si può ricorrere a uno degli altri due, senza avvertirli del rifiuto già espresso dal primo (can. 1385, § 2).

A queste norme di diritto comune, possono aggiungersene altre di diritto speciale riguardanti i membri degli ordini e di congregazioni religiose, di cui, in questa sede, è superfluo trattare.

LE RAGIONI DEL CONTROLLO ECCLESIALE

1. Il dato fondamentale dal quale occorre partire per rendere intelligibile un discorso circa le ragioni del controllo che la autorità ecclesiale esercita sull'attività degli scrittori cattolici (di coloro, cioè, che sono e intendono liberamente rimanere membri della Chiesa e, nei loro scritti, trattano determinate materie aventi rapporto con la fede e la morale) sta nel fatto che la Chiesa è una società che affonda le radici della sua esistenza e delle sue essenziali strutture in un « corpus » di verità rivelate da Dio, la conservazione e il dinamico sviluppo delle quali costituiscono una delle fondamentali ragioni dell'essere stesso della Chiesa.

Per questo tipo di società, il mantenimento della verità rivelata e la difesa della sua integrità assumono il carattere di una indispensabile componente del « bene comune ». E poiché in qualsiasi società la promozione del « bene comune » incombe primariamente a chi esercita l'autorità sociale, si comprende come alla gerarchia ecclesiastica vada riconosciuto nella Chiesa un diritto-dovere di controllare ciò che, trattando di argomenti dottrinali ed essendo per natura sua destinato alla lettura (come sono le pubblicazioni a mezzo stampa), può incidere positivamente o negativamente sulla conoscenza e sulla diffusione della dottrina rivelata.

Lo scrittore cattolico, poi, in quanto scrive di argomenti di indole dottrinale non può nè deve agire come se fosse un isolato, ignorando o prescindendo da ciò che pensa la comunità religiosa a cui appartiene; ma, al contrario, la sua attività dovrebbe avere sostanzialmente e formalmente un **carattere « ecclesiale »**: esprimere, cioè, idee che, almeno, non siano in contrasto con quello che chiaramente è il pensiero della Chiesa, autenticato dalla autorità gerarchica.

A nostro avviso, d'altra parte, ciascun fedele (e, al limite, ciascuna persona umana di qualsiasi fede) può legittimamente pretendere di conoscere se ciò che viene scritto nell'ambito della comunità ecclesiale sia da ritenersi autentico e quindi non difforme dalla verità rivelata.

2. Da queste ragioni, per così dire strutturali ed essenziali alla natura stessa dei rapporti tra i membri e l'autorità della società ecclesiale, discendono i motivi peculiari su cui si fondano i modi concreti attraverso i quali il controllo preventivo e repressivo sugli scritti è stato ed è giuridicamente regolato.

a) In particolare: la « licenza » richiesta per chierici e religiosi avrebbe lo scopo di impedire che essi svolgano attività meno convenienti al loro stato e al loro ufficio. E', cioè, uno stru-

mento non tanto per garantire la verità di ciò che viene scritto, quanto per tutelare la dignità sacra delle persone (chierici e religiosi) che potrebbe apparire compromessa, agli occhi dei fedeli, dall'esercizio di una attività pubblicistica non debitamente svolta.

La « licenza » richiesta anche ai laici cattolici per collaborare abitualmente a pubblicazioni periodiche che di solito combattono la religione cattolica e sono contrarie ai buoni costumi è motivata dal pericolo di scandalo, o almeno di un certo disorientamento tra i fedeli meno provveduti.

b) La censura previa invece, nella sua attuale struttura, mira senza dubbio a conseguire lo scopo di garantire la non difformità dello scritto dall'insegnamento del magistero sulla fede e i costumi e dalle direttive disciplinari promulgate dalla gerarchia ecclesiastica. Mira inoltre, a nostro parere, a difendere, in qualche modo, anche l'autore della pubblicazione da quella che potrebbe rivelarsi una eccessiva discrezionalità dell'Ordinario, il quale potrebbe mancare di tempo per un adeguato approfondimento degli scritti sottoposti a censura, oppure anche di conoscenze specifiche sulla materia trattata.

c) Le ragioni particolari che giustificavano l'istituto dell'Indice dei libri proibiti in parte le abbiamo sopra accennate, in parte sono facilmente intuibili.

RAGIONI PER RICONSIDERARE LA CENSURA PREVIA

Ragioni di principio.

1. Pur restando perennemente valide le ragioni sulle quali si fonda il diritto-dovere dell'autorità religiosa di esercitare un controllo di merito sulle idee dottrinali che vengono diffuse attraverso la stampa, non si può escludere che una determinata regolamentazione degli istituti giuridici che attuano tale diritto-dovere possa rivelarsi inadeguata o inadatta col passare del tempo e col mutare delle circostanze. La recente soppressione dell'istituto dell'Indice dei libri proibiti da un lato conferma questa ipotesi e dall'altro sembra favorire un riesame anche della censura previa.

2. Riteniamo, innanzitutto, che occorra sgombrare il terreno da un'argomentazione che talvolta viene proposta a sostegno della eventuale soppressione o liberalizzazione del controllo preventivo sull'attività pubblicistica all'interno della Chiesa, e che non ci sembra pertinente: tale argomentazione viene fondata sul diritto alla libertà di coscienza, del quale sono, indubbiamente, soggetti anche i singoli membri della Chiesa, in quanto sono persone umane.

Tale diritto attribuisce senz'altro a ogni persona battezzata la libertà giuridica (a prescindere da ogni valutazione sulla responsabilità morale) di non restare membro della comunità ecclesiale e di abbandonarla qualora in coscienza ritenesse di non poterne più condividere la dottrina. Inoltre, lo rende immune dalla coercizione da parte di una autorità che volesse imporgli di esprimere esteriormente idee che sono contrarie a quelle che egli in coscienza sente l'obbligo di professare interiormente; ma non lo autorizza a esprimere esteriormente idee che sono contrarie alla dottrina ufficiale della Chiesa o alle direttive promulgate dalla gerarchia.

3. Ci sembra invece che un eventuale riesame dell'istituto della censura previa vada fondato su legittime esigenze che nascono nei fedeli da tre fondamentali diritti: quelli della giusta libertà di ricerca, di pensiero e di espressione, che il Concilio Vaticano II ha inequivocabilmente riaffermati come valori da tutelare all'interno della Chiesa: « affinché possano esercitare il loro compito sia riconosciuta ai fedeli, sia ecclesiastici che laici, la giusta libertà di ricercare, di pensare, di manifestare con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti » (Gaudium et Spes, n. 62).

a) **La libertà di ricerca**, nell'ambito della comunità ecclesiale, è postulata, ci sembra, dall'interesse vitale per l'individuo, per la società e per il mondo presente e futuro, soprattutto dall'approfondimento sempre maggiore dell'immutabile verità rivelata e della sua esposizione in termini, che, rispondendo esattamente al contenuto di tale verità, siano conformi al linguaggio di ogni epoca e quindi intelligibili. E' chiaro che una tale opera non può essere fatta normalmente se non da persone scientificamente competenti, numerose, di varia mentalità; e si può attendere abitualmente solo dai privati ricercatori, non dalla gerarchia, a cui spetterà omologare, se del caso, i risultati. Con ciò non si vuole ovviamente negare il diritto o escludere la possibilità che la gerarchia stessa partecipi a quest'opera di ricerca.

b) **La libertà di pensiero** per i membri della Chiesa crediamo sia da considerarsi un postulato della evangelica libertà di spirito e della costante e antica prassi della Chiesa stessa (« in dubiis libertas »); con la differenza che per questa forma di libertà valgono specialmente le considerazioni del vantaggio spirituale personale, più che non quelle del comune progresso o aggiornamento.

c) **I fondamenti della libertà di espressione** sono già quelli messi in rilievo per la libertà di ricerca, ma in più qui vale la considerazione che se i risultati della ricerca non venissero resi di pubblica ragione non potrebbero servire nè come risultati asodati, nè come ipotesi di lavoro per altri studiosi e per la competente autorità; e verrebbe a mancare la validissima garanzia

e il potenziamento della collaborazione (anche a distanza), e la comodità della critica e della correzione, della messa a punto, del ridimensionamento, per cui una teoria difficilmente accettabile e pericolosa così com'è stata escogitata, può divenire esatta e quindi vera e utile.

d) In ultima analisi crediamo che la giusta libertà di pensiero, di ricerca e di espressione nella Chiesa sia teologicamente radicata nel principio secondo cui il deposito della Rivelazione è consegnato, attraverso il Magistero, a tutta la comunità ecclesiale, spettando alla gerarchia di farsi interprete normativa dell'autenticità di un messaggio tale quale è creduto e vissuto da tutti i fedeli, vale a dire da tutti i cristiani inseriti o non inseriti nella gerarchia (4). Mancando la giusta libertà di pensiero, di ricerca e di espressione si impoverirebbe o addirittura si annullerebbe il messaggio di verità.

e) In questo quadro non va sottovalutata, ci sembra, l'importanza che assume l'effettiva libertà di ricerca e di espressione nell'ambito della Chiesa cattolica come **prova di coerenza tra la prassi e le proposizioni conciliari** relative al dovere di tutti di rispettare e di promuovere la libertà umana. E non è insignificante il rilievo secondo cui l'umanità intera, nella sua ricca struttura pluralistica, ben difficilmente riceverà uno stimolo verso la promozione della libertà umana dalle sole parole del Concilio Vaticano II **se non le vedrà realizzate all'interno della stessa Chiesa** che le ha così autorevolmente proposte.

f) Vorremmo, infine, elencare, tra le ragioni di principio su cui fondare una eventuale riforma della censura previa, quello che ci sembra un legittimo interesse di ogni fedele — per il bene suo e della Chiesa stessa — di venire obiettivamente informato (secondo la sua possibilità e capacità) di ciò che accade, di ciò che si dibatte e di ciò che si scrive nella comunità ecclesiale. Difficilmente tale interesse verrebbe soddisfatto e nemmeno ci sarebbe una crescita culturale-religiosa nella società ecclesiale, o una seria presa di coscienza circa il valore di idee e di proposizioni che possono apparire nuove, senza un notevole grado di libertà di informazione riconosciuta a chi esercita (con licenza dell'autorità) la professione di pubblicista nell'ambito della Chiesa.

Ragioni pratiche.

a) In generale, può accadere che venga espresso un parere sfavorevole alla pubblicazione di un libro o di un articolo, da parte di un censore, per il fatto che tale scritto contenga idee

(4) Cfr. GREGORY BAUM, *Le magistère dans une Eglise en évolution*, in *Concilium*, n. 21 (gennaio 1967), pp. 61-76.

nuove o critiche rispetto a un determinato punto del pensiero teologico che è comunemente accettato dagli studiosi. Assumere la « communis opinio » dei teologi o degli scrittori ecclesiastici (senza che essa sia legata ad una dottrina insegnata dal magistero della Chiesa) come unico parametro per la concessione del « nihil obstat » da parte del censore, potrebbe, in pratica, far assumere alla censura previa la funzione non di difesa della verità, ma di **ostacolo allo sviluppo del pensiero e alla ricerca della verità in campo teologico.**

b) Considerando le possibilità dei censori, si noterà che, dato lo scarso contingente del clero scientificamente competente, dati i suoi molti impegni, riesce sempre difficile alle singole curie trovare i censori adatti, specialmente a quelle delle città dove si addensano le attività editoriali. Ne consegue che il compito della censura o viene svolto con non adeguato impegno o senza la necessaria competenza, oppure con esasperanti dilazioni, quando addirittura non viene scansato.

c) Recentemente, nell'ambito dell'editoria cattolica, ha preso un notevole sviluppo il tipo di attività che si concreta in pubblicazioni periodiche e che ha una sua particolare fisionomia e caratteristica che la distingue dal libro. Quest'ultimo, generalmente parlando, tende a raccogliere e a diffondere ciò che si può ritenere il risultato scientificamente sicuro di precedenti ricerche e dibattiti. La pubblicazione periodica, invece, ha assunto e conserva opportunamente il **carattere di esplorazione, di dibattito, di dialogo, di informazione.** Mentre il libro, di natura sua, si presta ad assumere la fisionomia di autorevolezza, di ufficialità, di testo per le scuole, la rivista si presenta per se stessa ed è accolta dai lettori con minore ufficialità e maggiore problematicità. Data questa differenza di natura dei diversi tipi di pubblicazione sembra opportuno che si usino **criteri diversi per il controllo preventivo** da parte dell'autorità censoria.

d) Nè si devono sottovalutare, a questo proposito, i disagi che vengono provocati a una pubblicazione periodica che deve rispettare scadenze fisse, per i ritardi e le dilazioni che provengono dalla necessità di consentire al censore (generalmente molto impegnato per altri incarichi) un sufficiente margine di tempo per leggere, e tanto più per valutare, ciò che deve essere pubblicato.

IL GIUDIZIO DI OPPORTUNITA'

Alcuni inconvenienti pratici provengono all'attività editoriale dall'applicazione delle norme canoniche sulla censura previa. Ma, a nostro avviso, difficoltà assai maggiori e ostacoli più seri alla giusta libertà di ricerca, di pensiero e di espressione nella comunità ecclesiale derivano da quella che potremmo chiamare

o la non applicazione delle norme stesse, o una loro applicazione estensiva.

Ciò avviene quando il censore ecclesiastico non si limita a dichiarare se nello scritto sottopostogli sia contenuto qualche cosa di contrario al dogma, alla dottrina e alle direttive ufficiali della Chiesa, ma è richiesto dall'Ordinario di esprimere un **giudizio sulla opportunità** della pubblicazione.

Mentre il dogma, la dottrina e le direttive promulgate dal Magistero della Chiesa sono parametri abbastanza precisi e conoscibili preventivamente sia dagli scrittori cattolici sia dai direttori e redattori di pubblicazioni edite nell'ambito della comunità ecclesiale, il parametro usato dal censore per un giudizio di opportunità è molto meno obiettivo e difficilmente conoscibile a priori dall'autore e dall'editore.

Per motivi di opportunità, soggettivamente valutata, può venire impedita la pubblicazione di scritti che non sono difforanti dalla dottrina della Chiesa, o addirittura di atti ufficiali della gerarchia ecclesiastica di un'altra nazione o di articoli già apparsi in altre riviste cattoliche e corredati di « Imprimatur » dell'Ordinario.

Talvolta il giudizio di opportunità del censore viene, non senza qualche ragione, espresso sulla base delle conseguenze che un determinato scritto si presume possa generare nell'ambito della diocesi alla quale egli appartiene. Ma ciò può essere causa di non pochi disagi per un corpo redazionale di una pubblicazione periodica la quale, pur essendo situata nel territorio di una diocesi, tratta di problemi e ha una diffusione che oltrepassano le dimensioni diocesane, e riguardano l'intera nazione o la comunità ecclesiale nel suo insieme.

Il preventivo giudizio censorio sulla opportunità di uno scritto può diventare un serio ostacolo all'ottenimento di collaborazioni particolarmente qualificate di laici cattolici in materia di loro specifica competenza. E' appena il caso di notare che, accanto a riviste interamente dedicate alla teologia, alla Sacra Scrittura, alla liturgia e a materie specificamente ed esclusivamente religiose, esistono in campo cattolico diverse pubblicazioni periodiche di contenuto vario, dirette ed edite da ecclesiastici o da religiosi. La necessità (non certamente suffragata dalle norme sulla censura previa) di sottoporre a revisione ecclesiastica (e al giudizio di opportunità del censore) anche articoli di indole tecnica o che comunque trattano di argomenti rispetto ai quali i laici cattolici rivendicano un'ampia autonomia di giudizio (come sono, per esempio, le materie politiche) **solleva in questi un certo risentimento e li rende meno disponibili alla collaborazione.** Preferiscono pubblicare su riviste « neutre » o « laiche » per non sentirsi a disagio.

QUALCHE SOLUZIONE POSSIBILE

Da quanto fin qui esposto appare come il problema della censura preventiva coinvolga principii che sono comuni al più generale rapporto tra autorità e libertà nella Chiesa. Riteniamo che ogni ripensamento che intenda sfociare in una eventuale riforma del controllo preventivo sarà tanto più proficuo quanto più da un lato gli scrittori cattolici non assumeranno l'atteggiamento di chi «rivendica» polemicamente maggiore libertà nei confronti dell'autorità, e dall'altro quanto maggiore sarà in concreto la stima e la fiducia che la gerarchia (senza ovviamente rinunciare al suo ministero di maestra autentica della fede) dimostrerà di avere nella capacità critica di ricerca, nell'amore per la verità, nel coraggio delle idee e nella devozione alla Chiesa degli scrittori cattolici.

E' con questo spirito che, concludendo queste note, **formuliamo qualche proposta che non ha altra pretesa se non quella di servire come punto di partenza** per giungere a una prudente e aggiornata riforma dell'istituto della censura preventiva.

1. Si potrebbe, innanzitutto, pensare di applicare alla parola scritta e stampata una disciplina analoga a quella da gran tempo vigente relativamente alla parola predicata. Come è noto, per la predicazione vera e propria, cioè fatta quasi a sussidio e proiezione del «munus docendi» della gerarchia, da parte di ecclesiastici, è necessaria una **autorizzazione o facoltà rilasciata dagli Ordinari**. Tale facoltà si suol dare a tutti i sacerdoti che hanno regolarmente compiuti i loro corsi di studio e sostenuti i regolari esami, e su cui non gravino contrarie eccezioni. Data l'esistenza di una chiara analogia tra la predicazione orale e la parola stampata, si potrebbe pensare a una «licenza di pubblicare» analoga alla «facoltà di predicare». La concessione potrebbe essere anche delegata (come in alcuni luoghi si fa) dagli Ordinari dei luoghi ai Superiori maggiori religiosi per i loro sudditi. Potrebbe anche essere concessa in prova, o ad tempus, o definitivamente, secondo i casi; e potrebbe essere ritolta per giuste, chiare e gravi ragioni.

Ovviamente, la concessione di questa facoltà di pubblicare dovrebbe essere subordinata al possesso di qualità specifiche di scrittore, che l'autorità religiosa valuterà caso per caso. Si farebbe così appello al senso di responsabilità e alla coscienza dei singoli sacerdoti e religiosi, delle direzioni e redazioni dei periodici da essi tenute e degli editori. Grave responsabilità a cui una nuova legislazione in proposito non dovrebbe mancare di dare una proporzionata espressione e conseguenti sanzioni.

In questo contesto si pongono due casi particolari. **Il primo riguarda le pubblicazioni di livello scientifico teologico e morale.**

Riteniamo che, senza ricorrere alla previa censura per ogni libro e per ogni numero o articolo di pubblicazioni periodiche, anche per esse si potrebbe dare una facoltà generale di pubblicare come viene concessa ai docenti nelle scuole filosofiche e teologiche dei Seminari e Facoltà cattoliche per insegnare. Ma, naturalmente, previ accertamenti di maggior impegno.

Il secondo caso, concerne gli scrittori laici. Per essi crediamo possa bastare una licenza tacita dell'autorità e il buon apprezzamento della critica cattolica; una licenza espressa e ufficiale si potrebbe concedere come speciale riconoscimento ai loro meriti e come segno di particolare fiducia.

Resta l'ipotesi dell'abuso di siffatte licenze. L'ipotesi, cioè, di chi, fornito della facoltà di pubblicare, ad tempus o indefinitamente, andasse, non incidentalmente e per rara disavventura, contro la dottrina ufficiale della Chiesa. In tal caso, dopo ripetuta, prima paterna e poi ufficiale ammonizione, la facoltà di pubblicare scritti di materia attinente alla fede e buoni costumi potrebbe essere revocata. Dopo tale provvedimento, chi volesse continuare a scrivere potrebbe venire obbligato a sottoporre i suoi scritti a censura previa. Se si tratta di laici, invece, potrebbe bastare una notificazione con la quale l'autorità diocesana dichiara che la dottrina esposta in un determinato libro, o in determinati articoli d'una rivista è contraria alla dottrina della Chiesa su quel determinato soggetto.

2. Tra le soluzioni meno radicali si potrebbero prendere in considerazione le seguenti.

a) Che l'autorità competente (l'Ordinario diocesano o, per pubblicazioni periodiche a carattere nazionale, le Conferenze episcopali) designi due o tre membri del corpo redazionale di una rivista ai quali attribuisca collegialmente la responsabilità di assicurare la fedeltà degli scritti alla dottrina della Chiesa, sanzionando tale responsabilità con eventuali misure disciplinari in caso essi venissero meno al loro dovere.

b) Concedere la facoltà al direttore di una pubblicazione periodica di decidere, in base a criteri eventualmente da precisare, quali articoli sottoporre all'esame previo del censore delegato dall'Ordinario. In tal caso si eviterebbe al censore l'onere di consumare tempo prezioso nella lettura di articoli di indole tecnica che poco o nulla hanno a che fare con il dogma e con la dottrina ufficiale della Chiesa; e si toglierebbero alcune cause di disagio e dilazioni imposte al corpo redazionale.

c) Al limite, prima di porre mano a una riforma del codice in materia di censura previa, tenendo conto che l'attuale legislazione non è priva di una certa elasticità, si potrebbe pensare a **liberalizzare quella che è la prassi censoria**. Basterebbe a tal fine dare ai revisori ecclesiastici delle direttive di comportamento che tengano conto delle ragioni di principio e delle difficoltà pratiche che abbiamo delineate nelle precedenti pagine.

d) In ogni caso, riteniamo debba essere seriamente considerato e regolato il diritto di ogni membro della Chiesa di poter fare ricorso ad istanze superiori a quelle locali, non solo di natura amministrativa ma anche giudiziaria, quando il proprio Ordinario o il censore ecclesiastico dovessero o revocare la licenza di pubblicare o negare il « Nihil obstat » e l'« Imprimatur », sia per motivi di sostanza che per ragioni di opportunità (5).

Giuseppe Valentini - Angelo Macchi

(5) Ad accrescere la nostra persuasione che le indicazioni qui sopra formulate si inquadrano in una esigenza molto sentita nella comunità ecclesiale, contribuiscono le proposte che la Conferenza Episcopale Statunitense, attraverso la propria Commissione per i problemi del diritto canonico, ha approvate e inviate alla Santa Sede perchè vengano prese in considerazione nella prospettata revisione del Codice di diritto canonico. Tali proposte si articolano nei seguenti cinque punti:

« 1) Siano sottoposti a previa approvazione le edizioni della sacra scrittura, i libri di preghiera o di devozione, i libri liturgici e i cerimoniali, e i testi di religione da usarsi specialmente nelle scuole primarie e secondarie.

« 2) Non siano da sottoporsi a previa approvazione libri o articoli che trattano di sacra scrittura, teologia, diritto canonico, storia ecclesiastica, ecc. Qualora una pubblicazione contenesse idee pericolose, venga emanato un ammonimento in tono pastorale. Tale ammonimento dovrebbe mirare a informare i fedeli su quale sia l'errore contenuto nello scritto. (In pratica, l'« Imprimatur », come è oggi strutturato, sembra spesso inefficace in ordine a prevenire pubblicazioni che contengono idee bizzarre.)

« 3) Venga stabilito un effettivo rapporto tra la Conferenza Episcopale e le associazioni professionali, quali, ad esempio, la Società Teologica Americana, e l'Associazione Stampa Cattolica, affinché possano efficacemente assistere i vescovi nel valutare le pubblicazioni. Operando insieme, essi potrebbero incoraggiare l'edizione di libri validi e scoraggiare pubblicazioni poco accurate e di qualità inferiore.

« 4) Al posto delle espressioni « Nihil obstat » e « Imprimatur », si usino parole o frasi di lingua inglese che siano comprensibili alla massa dei fedeli.

« 5) Se e quando i suddetti mutamenti saranno attuati, vengano spiegati in un contesto totalmente positivo, in modo da evitare alcune delle più sfavorevoli impressioni generate dal concetto di censura » (cfr. *Catholic Mind*, June 1967, pp. 1 s.).